

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

Con gli accordi del 21 dicembre 2011 la *Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano* ha dato piena attuazione degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 con riguardo alla durata, ai contenuti minimi ed alle modalità di formazione dei lavoratori, in ordine alla salute e la sicurezza sul lavoro.

Uno dei provvedimenti è quello rivolto ai lavoratori nella loro generalità.

In entrambi i provvedimenti le attività vengono suddivise in tre grandi gruppi definiti a *Rischio BASSO*, *Rischio MEDIO* e *Rischio ELEVATO*; l'individuazione delle macrocategorie di rischio è effettuata in base ai codici ATECO 2002_2007.

Negli accordi vengono inoltre individuati i requisiti dei docenti, l'organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/apprendimento, l'articolazione ed i contenuti del percorso formativo.

Gli accordi sono entrati in vigore il *26 gennaio 2012*.

Con riguardo ai lavoratori, gli accordi in esame prevedono in sintesi quanto segue.

La formazione di tutti i lavoratori deve avvenire anteriormente o contestualmente all'assunzione. Ove ciò non risulti possibile, il percorso formativo deve essere completato *entro 60 giorni* dall'assunzione.

I lavoratori che abbiano frequentato entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo (26/01/2012), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, *non sono tenuti a frequentare corsi di formazione* (salvo poi realizzare l'aggiornamento nei tempi e nei termini previsti).

Qualora non si verificano dette condizioni, dovranno essere attuati i seguenti corsi di formazione, *entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 luglio 2013)*.

Lavoratori in generale - art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008
E' prevista una formazione di base per tutte le categorie di almeno **4 ore**.
Ad essa andrà affiancata una formazione specifica di **4 ore** per la classe di rischio basso, di **8 ore** per la classe di rischio medio e di **12 ore** per la classe di rischio alto.

In sintesi avremo:

lavoratori occupati in attività definite a rischio BASSO: 8 ore di formazione;

lavoratori occupati in attività definite a rischio MEDIO: 12 ore di formazione;

lavoratori occupati in attività definite a rischio ALTO: 16 ore di formazione;

Preposti - art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 81/2008

I preposti, oltre alla formazione specifica per i lavoratori in generale, debbono seguire in aggiunta un modulo formativo della durata minima di 8 ore. Ne consegue che ad ogni singolo preposto dovrà essere impartita una formazione complessiva di **16, 20 o 24 ore** a seconda del settore di appartenenza riferito all'attività (rischio basso, medio od alto).

Dirigenti - art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 81/2008

I dirigenti debbono frequentare un percorso formativo, suddiviso, secondo le indicazioni della norma, in quattro moduli della durata complessiva non inferiore a 16 ore.

Aggiornamento formativo

Tutti i lavoratori, compresi i preposti ed i dirigenti, debbono frequentare percorsi formativi di aggiornamento, *ogni 5 anni*, della durata minima di **6 ore**.

Il termine di 5 anni decorre dalla data di effettuazione dell'ultimo percorso formativo.

L'obbligo di aggiornamento, qualora la formazione iniziale sia stata erogata da *più di 5 anni* dall'**11 gennaio 2012** dovrà essere completato entro **l'11 gennaio 2013**.

Con successivo accordo del 25 luglio 2012, la *Conferenza Permanente* ha poi emanato le linee guida applicative degli indicati accordi.

La formazione va progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che *"il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario"*.

Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al "percorso" delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e,

tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi, ad esempio, all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).

La "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

Il corso di formazione previsto dall'Accordo del 21 dicembre 2011 non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai quali, quindi, si applicano le differenti previsioni del Testo Unico sulla sicurezza.

Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione

Il datore di lavoro che richieda ex art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, la collaborazione degli organismi paritetici per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano le prescritte caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.

Con riguardo ai Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati *ope legis* alla erogazione della formazione, va rilevato che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell'erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture.

Formazione in modalità e-learning

Anche se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, *e-learning*, la quale non consiste nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento, ma di un vero e proprio strumento di realizzazione di un percorso di

apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale.

In questa attività va in ogni caso garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre l'11 gennaio 2013 - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla medesima data dell'11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Aggiornamento della formazione

È previsto l'aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I cinque anni decorrono sempre a far data dall'11 gennaio 2012.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.